3871 REGOLAMENTO. - Società Reale Borbonica che si compone dalle Reali Accademie Ercolanese di Archeologia, delle Scienze e delle belle Arti, Regolamento riguardante la gestione e gli obblighi del Cassiere della Società Reale Borbonica approvato da S.M. [illegible] nel Consiglio ordinario di Stato de' [illegible] ottobre 1851. Napoli, Tip. Tizzano, 1851. In 8, pp. 8, in fine fac-simile dell'esito di Cassa. € - '74

SOCIETÀ REALE BORBONICA

CHE SI COMPONE DALLE REALI ACCADEMIE

ERCOLANESE DI ARCHEOLOGIA, DELLE SCIENZE E DELLE BELLE ARTI

REGOLAMENTO

RIGUARDANTE

LA GESTIONE E GLI OBBLIGHI DEL CASSIERE

DELLA

SOCIETÀ REALE BORBONICA

approvato da S. M. il Re (D. G.)

Nel Consiglio ordinario di Stato de'10 Ottobre 1851.

NAPOLI

Dalla Tipografia di P. Tizzano

Strada Cisterna dell'Olio n. 45.

1851

SOCIETÀ REALE BORBONICA

Art. 1. Il Cassiere della Società Reale Borbonica presenterà al più presto al Consiglio di Amministrazione l'atto autentico della cauzione di duc. cinquanta di rendita iscritta immobilizzata giusta il Real Decreto del dì 8 Luglio 1851.

Art. 2. La madrefede della Società Reale Borbonica sarà intestata al Cassiere, in seguito del certificato legale della cauzione quassù detta; colla condizione che i pagamenti non si faranno se non con polizze vistate dal Presidente perpetuo, del che si darà avviso al Reggente del Banco come qui appresso si dirà.

Art. 3. Il Consiglio di Amministrazione farà al principio di ogni anno uno stato delle rendite della Società Reale che costituirà l'esercizio di tale anno nel quale saranno notati i *maturi*. Di questo stato si faranno due copie legali, delle quali una sarà rimessa al Cassiere, ed un altra al Razionale esattore. All'avvicinarsi di essi *maturi* il Cassiere ne avviserà il Razionale esattore, il quale verserà le somme esatte in polizze girate al Cassiere medesimo; e questi rilascerà

al Razionale la copia della polizza colla solita formola « *Ho ricevuto l'originale della presente* ; e la verserà immediatamente sulla madrefede della Società Reale Borbonica.

Art. 4. Tutti i pagamenti saranno fatti dal Cassiere in polizze, come ora si pratica, nel modo come qui appresso sarà descritto. Detti pagamenti o sono ordinarî, cioè stabiliti tassativamente nello stato discusso, o sono straordinarî ed eventuali. Fanno parte de' pagamenti ordinarî i *gettoni di presenza* e tutt' altro che nello statuto Accademico va indicato sotto il nome di gratificazioni e di medaglie, come pure il soldo del Cassiere. Pei gettoni di presenza saranno rimessi al Cassiere dal Segretario generale degli *ordinativi* speciali firmati dal Presidente perpetuo e dal Segretario generale della Società Reale Borbonica. Questi *ordinativi* saranno rilasciati in seguito degli *stati* de' Socî presenti alle tornate accademiche; i quali *stati* firmati dal Presidente e dal Segretario perpetuo delle rispettive Accademie, saranno rimessi alla Presidenza generale perpetua della Società Reale, e saranno contrassegnati al piede dalla formola, *si paghi*, sottoscritta dal Presidente perpetuo della Società Reale Borbonica. I medesimi *stati* saranno rimessi originalmente dal Segretario generale al Cassiere; ed una copia conforme di essi, legalizzata dallo stesso Segretario generale, sarà rimessa dal Cassiere al Razionale.

Il Cassiere farà notare le polizze; e i Socî ai quali appartengono apporranno le loro firme a fianco del loro nome segnato negli stati predetti. Ed affinchè costi che la firma di ognuno sia autografa, tutti i Socî ordinarî

delle Reali Accademie firmeranno preventivamente, in seno delle rispettive Accademie, uno stato che si conserverà dal Cassiere. Questi stati così adempiti, riuniti nei quaderni de' pagamenti a discarico, saranno i documenti, detti comunemente *pezzi di appoggio*, per lo conto materiale a rendersi alla Gran Corte de' Conti per questa specie di esiti.

Le gratificazioni mensili e le medaglie saranno eseguiti dietro *ordinativi* speciali e mensili firmati dal Presidente perpetuo e dal Segretario generale della Società Reale Borbonica. E questi ordinativi saranno rimessi al Cassiere.

Una copia di essi legalizzata colla firma del Segretario generale sarà dal Cassiere rimessa al Razionale.

Lo stato di queste gratificazioni sarà pure firmato, a fianco del rispettivo nome, da tutti quelli a'quali si fanno i pagamenti; e sarà questo il documento legale da esibirsi alla Gran Corte de' Conti per questa specie di esiti.

Art. 5. Per gli altri esiti, siano ordinarî, siano straordinarî, gli *ordinativi* partiranno sempre dal Presidente perpetuo e Segretario generale della Società Reale Borbonica. E il Cassiere avrà per documento a discarico (*pezzi di appoggio*) la copia della polizza firmata dalla parte prendente colla solita formola « *Ho ricevuto l'originale della presente* » la quale, trattandosi di persone poco conosciute dovrà essere legalizzata dal Segretario generale della Società Reale Borbonica.

Una copia di ciascheduna polizza, colla ricevuta della parte prendente, legalizzata dal Segretario generale, sarà rimessa dal Cassiere al Razionale.

Art. 6. I pagamenti straordinarî saranno ordinati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dal Ministro di Pubblica Istruzione, come ora si pratica. E di queste approvazioni saranno formati due copie legalizzate dal Segretario generale; una da esser rimessa al Cassiere per la polizza a farsi, e l'altra al Razionale. Ogni *ordinativo* di pagamento diretto al Cassiere avrà in piedi la solita formola *si paghi*, firmata dal Presidente perpetuo.

Art. 7. Tutte le polizze saranno firmate dal Cassiere in testa del quale è la madrefede, e saranno vistate dal Presidente Generale della Società Reale Borbonica. Delle quali formalità sarà data partecipazione al Reggente del Banco per sua norma.

In ogni polizza si riassumeranno in breve le ragioni e l'oggetto del pagamento, e le rispettive autorizzazioni colle date corrispondenti, come ora si pratica.

Art. 8. Il Cassiere avrà un registro a quattro colonne, secondo il sottoposto modello, cioè 1.ª *Gettoni di presenza* 2.ª *Gratificazioni o soldi mensili* 3.ª *Pagamenti straordinarii* 4.ª *Osservazioni.* Ogni pagina di questo registro porterà la indicazione del mese e dell' anno e la corrispondente resta di Cassa. E sotto le rispettive rubriche il Cassiere noterà i pagamenti fatti colla indicazione del giorno del mese. E indicherà, se fia d' uopo, nella colonna delle osservazioni le ragioni di pagamenti rispettivi. Alla fine di ogni colonna sarà scritta la somma parziale; e quindi tutte le categorie verranno riunite in una somma. Epperò il *totale* generale sarà contrapposto all' introito; e la differenza formerà la resta di cassa che sarà riportata alla

pagina seguente, onde servir di base al conto successivo, una cogl'introiti che avranno luogo in quel mese; e così progressivamente.

Art. 9. Alla fine di ogni anno, a' 31 Dicembre, si chiuderà l' anzidetto registro con apposito verbale, nel quale saranno riepilogate, la resta di cassa dell' anno che è per finire e le somme introitate ed esitate nel corso dell' anno.

Sarà nel tempo stesso aperto il registro per l'anno che succede colla resta di cassa in testa. E se il verbale di chiusura, che di apertura sarà disteso in seno del Consiglio di Amministrazione i cui membri sottoscriveranno e l'uno e l'altro.

Del verbale di chiusura una copia legalizzata dal Segretario generale rimarrà presso il Cassiere, e l' originale con tutto il registro dell' anno sarà depositato nell' archivio della Società Reale Borbonica.

Il predetto registro, che conterrà la dimostrazione dell' esercizio di ogni anno, dovrà essere firmato dal Presidente perpetuo e dal Segretario generale della Società Reale Borbonica.

Art. 10. Il Cassiere è obbligato a rendere ostensibile al Consiglio di Amministrazione, in ogni tre mesi, la madrefede e il registro predetto. Però il Consiglio di Amministrazione potrà ispezionare e l' una e l' altro, quando gli tornerà a grado, sia per mezzo di uno de' suoi membri, sia chiamando il Cassiere nel suo seno.

Art. 11. Il Cassiere interverrà nel Consiglio di Amministrazione tutte le volte che ne sarà invitato.

Art. 12. Uno degli amanuensi della Società Reale

Borbonica e uno degli uscieri assisteranno il Cassiere per lo celere disimpegno delle sue incumbenze nascenti dal presente Regolamento.

Art. 13. Prima di presentarsi il conto alla Gran Corte de' Conti, il Cassiere di accordo col Razionale ne distenderà un breve ragguaglio dimostrativo il quale sarà firmato da entrambi. E questo ragguaglio accompagnerà il conto materiale del Cassiere diunita al conto morale che dà il Consiglio di Amministrazione.

Consiglio ordinario di Stato de' 10 Ottobre 1851.

S. M. l'approva — F. TROJA.

Per copia conforme

Il Seg.° Generale della Società Reale Borbonica

Ferdinando de Luca.